

Codice A1618A

D.D. 10 dicembre 2024, n. 973

**OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda Agricola Gottardo Paolo (C.F. omissis) - Località: Camerana (CN), località Costabella - San Rocco.**



**ATTO DD 973/A1618A/2024**

**DEL 10/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda Agricola Gottardo Paolo (C.F. omissis) – Località: Camerana (CN), località Costabella – San Rocco.

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 03/07/2024 prot. n. 120627-120562 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa nuova istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata da Gottardo Paolo (C.F. omissis) in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Gottardo Paolo (C.F. omissis) con sede legale in via G. Leopardi 1 – 12084 Mondovì (CN), per lavori di sistemazione agricola ai fini dell'impianto di nuovo nocciueto in località Costabella – San Rocco nel Comune di Camerana (CN);

- le superfici interessate sono individuate catastalmente sul Foglio 12 del NCT del Comune di Camerana, particelle n.ri 238, 241, 242, 243, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306;

**2. CONSIDERATO CHE:**

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 24493 m<sup>2</sup>, di cui boscati 22426 m<sup>2</sup> e con movimenti terra pari a 1.891,02 m<sup>3</sup>;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

**3. RICHIAMATA** la nota prot. n. 123847 del 10/07/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

#### 4. VISTE:

- le integrazioni volontarie inviate dal proponente tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa ricevute in data 21/10/2024 prot. n. 177881 e dal Proponente in data 07/11/2024 prot n. 188383.

- il parere favorevole con prescrizioni, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 13/11/2024 prot. n. 191666, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

#### 5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c) della L.R. 4/2009 l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto trattasi di interventi di trasformazione di aree boscate volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti e Acero-tiglio frassinieti di invasione;

- il proponente ha provveduto al versamento dei diritti di istruttoria;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361";

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Gottardo Paolo (C.F. *omissis*), con sede legale in via G. Leopardi 1 – 12084 Mondovì (CN), a lavori di livellamento di terreno agricolo e realizzazione di drenaggi per lavori di sistemazione agricola ai fini dell'impianto di nuovo nocciueto in località Costabella – San Rocco nel Comune di Camerana (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente sul Foglio 12 del NCT del Comune di Camerana, particelle n.ri 238, 241, 242, 243, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati,

previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot 120627-120562 del 04/07/2024 - ns. prot. 177881 del 21/10/2024 - ns. protocollo 188383 del 07/11/2024) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa;

- ha validità di **48 mesi** a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ** che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (n. 8R/2011);
- gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;
- il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
- le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento con specie autoctone/locali (graminacee e leguminose) al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo, contenere il più possibile l'insacco di fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale e impedire l'ingresso di specie esotiche invasive; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo, adatto alle specifiche del nuovo impianto.

- è tenuto a dare la comunicazione dell'**inizio dei lavori** 30 giorni prima del loro inizio effettivo al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestali territorialmente competente per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa;

- è tenuto, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, a presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa, la data di **fine lavori** entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Alta Langa per gli adempimenti di competenza.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art.

61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*  
Settore Tecnico regionale - Cuneo  
*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*  
*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (\*) /A1816B  
(\* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo  
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1336 / 2024C

Allegato: /

Oggetto: L.R. 45/1989 e s.m.i.  
Richiesta di autorizzazione per la modificazione/trasformazione di uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico nel Comune di Camerana (CN).  
Richiedente: Azienda Agricola Gottardo Paolo  
**Parere geologico tecnico**

Premesso che:

- in data 11/07/2024 al prot. n. 34153/A1816B, è pervenuta da parte di codesto Settore l'istanza della Azienda Agricola Gottardo Paolo, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di sistemazione agricola per impianto di nocciolo con cambio di destinazione d'uso di aree boschive in località Costalunga – S. Rocco in Comune di Camerana (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- in data 21/08/2024 è stato effettuato il sopralluogo da un funzionario incaricato del Settore Tecnico regionale – Cuneo, alla presenza dei progettisti incaricati geol. Galliano, geom. Canavese e forestale Rosso;
- con successiva nota 49576/A1618A del 22/10/2024 codesto Settore ha comunicato la condivisione della documentazione integrativa pervenuta, richiesta durante il sopraccitato sopralluogo.

Considerato che durante l'istruttoria tecnica è emersa un'incongruenza/refuso progettuale sulla superficie interessata dai lavori (nella Relazione di consulenza tecnica integrativa è indicato il map-pale 301 del Foglio 12 del Comune di Camerana, diversamente da quanto previsto nell'elaborato grafico "TAV 2 di revisione", in quanto non disponibile), il Settore Tecnico regionale – Cuneo ha richiesto chiarimenti al professionista geom. Canavese.

In data 07/11/2024 è pervenuto, da parte del sopraccitato professionista, il richiesto aggiornamento (acquisito agli atti al prot. n. 52744/A1816B).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali revisionati a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica e relazione di consulenza tecnica datata 07/11/2024 (geom. Francesco Canavese)
- relazione geologica (geol. Giuseppe Galliano)
- relazione forestale (dott. for. Stefano Rosso)
- progetto con tavole grafiche modificate (geom. Federico Canavese)



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*

*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale integrata e delle risultanze del sopralluogo, risulta che l'intervento consiste, in sintesi, nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo per l'impianto di un nuovo nocciolo su una superficie di 24.493,00 m<sup>2</sup>, boscata, complessivi movimenti terra (scavi e riporti) pari a 1.891,02 m<sup>3</sup>. Le modificazioni del suolo previste saranno unicamente finalizzate alla predisposizione dell'area per il futuro impianto con sostanzialmente l'asportazione delle ceppaie, l'aratura profonda del terreno con livellamento della superficie coltivabile e la realizzazione di una cunetta per la raccolta delle acque superficiali.

Considerato che dal punto di vista geologico l'area si colloca nel bacino sedimentario delle Langhe, i cui depositi, prevalentemente a carattere marnoso-arenaceo, sono riferibili alla successione oligomiocenica del Bacino Terziario Piemontese (BTP). Nella cartografia Carg i litotipi del substrato affioranti vengono associati alla Formazione di Rocchetta – Monesiglio, caratterizzati da alternanze ritmiche di peliti e arenarie sottilmente stratificate (Oligocene inf. - Burdigaliano - Langhiano Basale) e al Membro delle arenarie di Noceto (Oligocene superiore). La sovrastante coltre di tipo detritico – colluviale (di potenza variabile da 0.00 m a 1.50 – 2.00 m, nella porzione superiore del versante fino a 2.50 – 4.00 m nella pozione inferiore) è costituita da limi sabbiosi ocrei con frammenti litoidi, rappresentati da clasti a spigoli vivi di natura arenacea immersi in un'abbondante matrice limoso – argillosa ocreo - giallastra.

Considerato inoltre che la cartografia di pianificazione consultata non evidenzia aree in frana né aree inondabili, che il sito si colloca in ambiti inseriti in classe di pericolosità geomorfologica molto elevata (classe III non differenziata) nel vigente PRGC, ferma restando la necessità di ricorrere ad un'adeguata regimazione delle acque superficiali, si ritiene che l'intervento non rechi pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulti compatibile con l'assetto idrogeologico dell'area.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere geologico favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione/trasformazione del suolo finalizzata all'impianto di un nocciolo, fatte salve le considerazioni forestali del competente Settore Tecnico Piemonte Sud, da parte della Azienda Agricola Gottardo Paolo, su una superficie di intervento ricadente in vincolo di 24.493,00 m<sup>2</sup>, boscata, e movimenti terra (scavo e riporto) pari a 1.891,02 m<sup>3</sup>, in comune di Camerana (CN) sui terreni individuati al CT 238, 241, 242, 243, 292, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306 del Foglio 12 del Comune di Camerana a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti ulteriori prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Tecnico regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it*

*tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

1. dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovranno essere realizzate efficaci opere di pulizia per il ripristino e il mantenimento nel tempo della condotta interrata esistente;
4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi; le acque raccolte dovranno in ogni modo essere convogliate nei collettori esistenti;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. eventuali fenomeni d'instabilità causati durante i lavori dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
8. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area.

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE DI SETTORE**  
**Ing. Monica AMADORI**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Il Funzionario istruttore:*  
*geol. Maria Grazia Gallo*